



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 81

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

LORO PEC

Egregi Presidenti,

nell'attuale periodo emergenziale dobbiamo registrare che molte delle istanze proposte, in questi ultimi anni, dalla FNOMCeO, al fine di un miglioramento dell'assistenza sanitaria e nell'ottica di una tutela della professione, sono state oggetto di interventi normativi seppure all'interno di cornici temporali legate all'epidemia di coronavirus.

Nel Paese, al momento, massima è la fiducia, la stima e il riconoscimento del ruolo professionale e sociale del medico. Un clima positivo rincorso da anni. Ben ricordo i lunghi dibattiti, le riflessioni, le proposte in Consiglio Nazionale su come riuscire a rivalutare il ruolo del medico sicuramente appannato.

Durante il mandato di questo Comitato Centrale ho tenuto a rendere più trasparente possibile l'attività svolta dallo stesso. Sono state avviate interlocuzioni per costruire alleanze, per consolidare convergenze a tutti i livelli e, in particolare, proprio con coloro che insieme a noi condividono le stesse preoccupazioni e gli stessi problemi ovvero le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Uno degli obiettivi principali per le professioni sanitarie come per la FNOMCeO è stato quello di una depenalizzazione della condotta del medico ma, più realisticamente oggi, **ci si è mossi in due direzioni: una, ottenere per i professionisti sanitari l'esenzione da tutte quelle condotte che potessero configurarsi come colpose allontanando richieste di risarcimento e l'altra rafforzare lo scudo della non punibilità nelle circostanze attuali ex art. 590 sexies.**

L'attuale contingenza sanitaria che sta costringendo la politica a una riflessione sugli attuali assetti ordinamentali sanitari, consente alle professioni sanitarie di farsi avanti unitariamente con maggiore forza. Ed è questo il senso dell'iniziativa che faticosamente è



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

stata portata avanti in questi giorni, in cui dieci Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie hanno condiviso un documento e una proposta normativa.

Per la prima volta nella nostra storia, dieci Federazioni e Consigli nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, in rappresentanza di trenta professioni e di un milione e mezzo di professionisti circa, chiedono al legislatore di cancellare la responsabilità per condotta colposa.

La responsabilità del medico e dei professionisti sanitari è disciplinata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 per condotte dolose o colpose. In particolare è l'articolo 7 della legge n. 24 che ne prevede le modalità di applicazione.

Ovviamente, si tratta di responsabilità che attengono alle attività poste in essere a favore dei pazienti dai professionisti sanitari e non da quelli che governano, gestiscono o amministrano la sanità, né tantomeno riguardano le responsabilità che chi governa ha nei confronti dei medici sottoposti.

Si tratta, dunque, di un intervento che chiede di esonerare da responsabilità per condotte colpose solo i professionisti sanitari, lasciando invece inalterata la responsabilità per dolo.

Il richiamo alla responsabilità per condotte colpose o dolose lo si ritrova ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 e al comma 7 dell'articolo 9 della citata legge 24/2017.

L'articolato proposto cancella la responsabilità per condotte colpose lasciando inalterato il dispositivo per la responsabilità per condotte dolose.

Il comma 3, articolo 7 della legge 24/2017 richiama anche la responsabilità penale del medico e dei professionisti sanitari, ai sensi dell'articolo 590 sexies del codice penale, ossia per causa di imperizia. **La proposta prevede un'estensione della non punibilità del medico e dei professionisti sanitari** oltre all'imperizia anche quando siano rispettate le direttive impartite dal datore di lavoro e/o dalla autorità competente anche per gli aspetti organizzativi ovvero quando le suddette direttive non siano eseguite per carenza di attrezzature, strumenti e dispositivi di protezione individuali opportunamente forniti.

Crediamo di chiedere al legislatore un intervento di straordinaria portata, nel momento in cui proponiamo di cancellare ogni responsabilità per condotte colpose riferite esclusivamente ai medici e ai professionisti socio-sanitari insieme ad una estensione della non punibilità.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Lo chiediamo in nome di professioni che hanno pagato un prezzo altissimo in questo momento particolare della storia del nostro Paese, quale la pandemia da Covid-19, espressione anche di una non efficiente gestione della epidemia con particolare riferimento ai livelli di sicurezza degli operatori.

Allego alla presente il documento sottoscritto dalle dieci Federazioni e Consigli Nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e la relativa proposta di modifica dell'articolato normativo.

Cordiali saluti

Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT

All.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.



“RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”

PROPOSTA UNITARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Le scriventi Federazioni e Consigli Nazionali delle professioni sanitarie e socio-sanitarie a seguito della videoconferenza tenutasi il 17 aprile u.s. tra referenti del Ministero della Salute e componenti della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie sul tema dei diversi profili giuridici di responsabilità professionale formulano le seguenti considerazioni e inviano la conseguente proposta di modifica della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e dell'articolo 590 sexies del Codice penale.

In primo luogo, vi sono i professionisti socio-sanitari che con l'impegno profuso nello svolgimento delle proprie competenze professionali e di compiti e funzioni organizzativi, hanno consentito al Sistema Sanitario Nazionale di far fronte all'intervenuta urgente esigenza di cura collettiva, ponendo al centro l'interesse e la cura dei malati, a discapito della salute degli stessi operatori. Sotto tale profilo si rileva la necessità di inserire nell'ordinamento una disposizione di carattere eccezionale che esoneri i professionisti socio-sanitari coinvolti nel fronteggiare il COVID-19 da responsabilità in sede civile, penale e amministrativo-contabile, evitando un lungo coinvolgimento giudiziario prima di poter vedere riconosciuta l'estraneità e la legittimità dei comportamenti tenuti. Per tale ragione si ritiene opportuno che venga inserita nell'ordinamento una disposizione di carattere eccezionale che ne limiti la responsabilità ai soli casi di dolo.

In secondo luogo, vi è la responsabilità delle strutture ospedaliere pubbliche e private coinvolte nella gestione della pandemia. Occorre evidenziare che, nella maggior parte dei casi, le strutture ospedaliere coinvolte nella gestione del COVID-19 sono state costrette a fronteggiare il fenomeno con scarse risorse disponibili, approfondendo il massimo impegno possibile per organizzare in modo ottimale il sistema e renderlo il più adeguato possibile per fronteggiare la situazione. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, sarà anche indispensabile fare una distinzione fra le strutture “ospedaliere” e “territoriali” anche in ragione di quanto sta emergendo in questi giorni ad esempio sulla gestione dei pazienti in RSA. Per tali ragioni, si è deciso di limitare gli interventi alle fattispecie previste all'articolo 7 della legge 24/2017.

In terzo luogo, vi è il piano della valutazione politica. Anni di scelte di politica sanitaria tese solo ad adottare tagli lineari e al contenimento della spesa, senza alcuna

attenzione alla qualità e alla efficacia delle prestazioni erogate, hanno determinato un tale impoverimento del Servizio Sanitario Nazionale così da renderlo in molte circostanze non adeguato alle esigenze ordinarie di sanità da parte della collettività e, conseguentemente, non del tutto pronto a fronteggiare una situazione eccezionale come quella che il Paese sta attraversando. Contemporaneamente, nonostante l'esperienza maturata negli anni scorsi a fronte di situazioni infettive rilevanti, è mancata ogni adeguata attenzione alla predisposizione di piani, organizzativi e formativi, da adottare per far fronte a una pandemia della portata del COVID-19 che sostanzia una situazione eccezionale ma, sotto tale profilo, non certo imprevedibile. Al riguardo non si condividono le iniziative tese a introdurre forme di impunità per coloro che per omissione o per scelta hanno determinato i presupposti e l'humus che hanno consentito a questo fenomeno di svilupparsi con tale violenza.

Tutto ciò premesso, si propone il seguente testo normativo.

Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa hanno trovato causa, i presidi sanitari, le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private che, nell'adempimento della propria obbligazione, per i soli effetti derivanti dall'opera degli esercenti la professione sanitaria e socio-sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, rispondono, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile limitatamente ai casi in cui l'evento dannoso è riconducibile a condotte poste in essere con dolo”.

Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa hanno trovato causa, la responsabilità di cui al precedente comma è esclusa nei casi in cui l'esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, anche in relazione all'esercizio di funzioni dirigenziali in unità operative semplici, complesse o dipartimentali, ha agito in esecuzione di direttive del datore di lavoro o dell'autorità sanitaria e comunque è limitata ai casi in cui l'evento dannoso è riconducibile a condotte poste in essere con dolo”.

Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente comma:

“7-bis. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa hanno trovato causa, le azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa esercitate nei confronti dell'esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, anche in relazione all'esercizio di funzioni dirigenziali in unità operative semplici, complesse o dipartimentali, sono limitate ai casi in cui l'evento dannoso è riconducibile a condotte poste in essere con

dolo. In tali casi, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”.

All'art. 590 sexies del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“3. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la punibilità dei soli professionisti sanitari e socio sanitari è altresì esclusa quando siano rispettate le direttive impartite dal datore di lavoro e/o dalla autorità competente anche per gli aspetti organizzativi ovvero quando le suddette direttive non siano eseguite per carenza di attrezzature, strumenti e dispositivi di protezione individuali opportunamente forniti”.

FIRMATARI:

Fnopi – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

Fnomceo - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

FnoTsmr-Pstrp - Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Cnop - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Onb - Ordine Nazionale dei Biologi

Fnovi - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Fnoipo - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

Fncf - Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Cnoas – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali